



## COMUNICATO STAMPA

### CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

**RIUNIONE VENERDÌ 25 MAGGIO 2018**

- 1. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza A.S.D. OLIMPUS ROMA** **ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta  
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Kamel Mohamed Luca seguito gara Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 Olympus Roma/Lazio calcio a 5 del 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018)
- 2. Ricorso A.S.D. FEMMINILE CATANIA** **ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara  
avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta alla calc. Fazio Mimma seguito gara Femminile Catania/Real Colombo Roma del 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 85 del 08.05.2018)
- 3. Ricorso A.S.D. CANNARA** **RESPINTO**  
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pulci Gianfilippo seguito gara Cannara/Rosselli Mutina del 20.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 288 del 21.05.2018)
- 4. Ricorso S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE** **RESPINTO**  
avverso le sanzioni:  
- ammenda di € 2.500,00 con diffida inflitta alla reclamante;  
- inibizione di ulteriori 6 mesi inflitta al sig. Damiano Basile (dirigente già inibito fino al 30.06.2020; l'inibizione viene prolungata al 31.12.2020);

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





---

seguito gara FFC Cagliari/Ternana dell'8.05.2018  
(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio  
a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018)

**5. Ricorso CALC. FERRETTI GIULIO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.01.2019  
inflitta al reclamante seguito gara Juniores Cup Rapp.  
Girone B/Rapp. Girone A del 10.5.2018 (Delibera del  
Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale –  
Com. Uff. n. 142 dell'11.5.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce  
la sanzione della squalifica fino a tutto il  
30.11.2018